

Roma, 9 agosto 2011



*Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali*

Direzione generale per l'Attività Ispettiva

Prot. 25/II/0014537

*A Roma Tre
Università degli Studi
Dipartimento di Economia
Via Silvio D'Amico, 77
00145 Roma*

Oggetto: interpello ex art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – conciliazione presso le Commissioni di certificazione costituite presso le Università – art. 31, comma 13, L. n. 183/2010.

L'Università degli Studi – Roma Tre ha presentato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disposizione di cui all'art. 31, comma 13, L. n. 183/2010, con particolare riferimento alla modalità di svolgimento delle conciliazioni presso le Commissioni di certificazione costituite presso le Università.

In particolare, l'istante chiede se la conciliazione che il citato art. 31 affida alle Commissioni di certificazione universitarie:

- può prevedere una procedura diversa da quella stabilita dall'art. 410 c.p.c. per il tentativo di conciliazione esperito presso le Direzioni provinciali del lavoro;
- è sottoposta agli stessi criteri di competenza territoriale previsti dal Legislatore per l'attività di certificazione. In particolare, si chiede se sia corretto ritenere che i medesimi criteri di cui agli artt. 76 e 77, D.Lgs. n. 276/2003, siano validi anche ai fini della funzione conciliativa svolta da tali Commissioni.

Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle condizioni di lavoro, si rappresenta quanto segue.

Al fine di fornire una soluzione al quesito avanzato appare opportuno esaminare il quadro normativo proprio della conciliazione svolta presso le Commissioni di certificazione.

Come anticipato, l'art. 31, comma 13, del c.d. Collegato lavoro prevede la possibilità di esperire, in via facoltativa, il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 c.p.c. presso le Commissioni di certificazione istituite ai sensi dell'art. 76, D.Lgs. n. 276/2003 (*“presso le sedi di*

certificazione di cui all'art. 76 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, può altresì essere esperito il tentativo di conciliazione di cui all'art. 410 del codice di procedura civile”).

In virtù di tale disposizione, il lavoratore e il datore di lavoro possono pertanto tentare la soluzione di una controversia in materia sia di lavoro pubblico (a seguito dell'abrogazione della norma speciale di cui agli artt. 65 e 66, D.Lgs. n. 165/2001) che privato, attraverso l'esperimento di una conciliazione anche dinanzi le Commissioni di certificazione istituite, fra l'altro, presso le Università pubbliche e private.

Ciò premesso, l'espresso richiamo della citata norma all'art. 410 c.p.c. **sembra riferirsi anzitutto alle materie che possono essere oggetto del tentativo di conciliazione** (e, dunque, i rapporti di cui all'art 409 c.p.c.) **ed agli effetti interruttivi e sospensivi** che la presentazione della domanda di conciliazione produce sulla decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza.

Non può inoltre escludersi che il richiamo all'art. 410 c.p.c. determini altresì **l'estensione alle Commissioni universitari delle modalità operative che le Commissioni di conciliazione operanti presso le Direzioni provinciali del lavoro sono tenute a seguire.**

Più in particolare sembra potersi sostenere che alle conciliazioni svolte presso Commissioni di certificazione costituite presso le Università si applichi, ad esempio, la normativa concernente i termini previsti per il deposito di eventuali memorie (cfr. art. 31, comma 7, L. cit.), con esclusione invece della disciplina di carattere “strutturale”, concernente ad esempio la composizione della Commissione (cfr. art 31, comma 3, L. n. 183/2010), la quale non può non avere una specificità legata al diverso contesto in cui le stessa opera.

La scelta del Legislatore di demandare anche alle Commissioni di certificazione universitarie la possibilità di svolgere tentativi di conciliazione non può infatti prescindere dalla necessaria uniformità di procedure tra i diversi organismi abilitati a conciliare, uniformità che si traduce in una maggior semplificazione a vantaggio di chi intende esperire un tentativo di conciliazione.

Diverse argomentazioni devono invece sostenersi con riferimento al secondo quesito, concernente eventuali limiti di competenza territoriale per le Commissioni di certificazioni universitarie, limiti del resto non previsti dal Legislatore.

Sul punto occorre peraltro ricordare che l'art. 76, D.Lgs. n. 276/2003 dispone espressamente che *“le parti stesse devono rivolgersi alla Commissione nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale sarà addetto il lavoratore”* esclusivamente nell'ipotesi in cui si intenda dare avvio alla procedura di certificazione presso le Commissioni di cui all'art. 76, comma

1, lettera b) e, pertanto, esclusivamente laddove ci si rivolga alle commissioni abilitate alla certificazione istituite presso le Direzioni provinciali e le Province.

Ne consegue che, laddove le parti si rivolgano alle Commissioni istituite presso le Università al fine di esperire il tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c. – così come per la procedura di certificazione dei contratti – non si è tenuti al rispetto di particolari limiti territoriali.

IL DIRETTORE GENERALE

(f.to Paolo Pennesi)

DP